



**Allegato "B" all'atto ai miei rogiti in data 14 febbraio 2022,
raccolta n.26172**

PATTI PARASOCIALI

I sottoscritti soggetti giuridici

"CONFINDUSTRIA BENEVENTO, con sede legale in Benevento, alla piazza Vittoria Colonna n.8, Codice fiscale 80001610627,

"CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - A.S.I.", con sede legale in Benevento, alla località Ponte Valentino snc, Codice Fiscale 80003310622,

"COMUNE DI BENEVENTO", con sede legale in Benevento, alla via Annunziata, Palazzo Mosti, avente Codice Fiscale 00074270620,

"COMUNE DI MONTESARCHIO", con sede legale in Montesarchio (BN), al Borgo San Francesco n.3, avente Codice Fiscale 80000980625 e Partita Iva 00066840620,

"FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI BENEVENTO", con sede legale in Benevento, alla via XXIV maggio snc, Codice Fiscale 80000830622,

"UNINDUSTRIA SERVIZI S.R.L.", con sede legale in Benevento ed indirizzo di ubicazione ivi, alla piazza Vittoria Colonna n.8, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Benevento 01315290625, e "MULTISERVIZI A.S.I. S.R.L.", con sede legale in Benevento ed indirizzo di ubicazione ivi, alla località Ponte Valentino snc, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Benevento 01339810622,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art.1 - Consiglio di Amministrazione

Le parti avranno diritto a concorrere alla conduzione della società consortile **"PATTO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO Società consortile a responsabilità limitata"**, in sigla **"PATTO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO S.c. a r.l."** e, all'uopo, si impegnano a mantenere un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, con un Vice Presidente e, eventualmente, un Amministratore Delegato.

L'Assemblea dei soci nominerà il Consiglio di Amministrazione, attribuendo ad esso tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo quelli riservati per legge all'Assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà esercitare tali poteri nei limiti statutari e nell'ambito del budget annuale da esso proposto e approvato dall'Assemblea dei Soci.

Eventuali atti in variazione al budget annuale potranno essere esplicitati qualora soccorressero motivi di urgenza e di pregiudizio all'interesse dei soci. Tali atti dovranno essere successivamente sottoposti dal Consiglio di Amministrazione a ratifica dell'Assemblea.

Al Consiglio di Amministrazione compete, altresì, la responsabilità di governo dei rapporti tra la società ed i Soci per l'attuazione dell'art.21 dello statuto sociale.

All'Amministratore Delegato, se nominato, verranno delegate,

dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei poteri ad esso attribuiti come sopra, le funzioni di ordinaria amministrazione della società, con impegno a esplicitare il mandato di concerto con il Presidente ed a riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione.

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione è riservato ai soci di designare amministratori in conformità al seguente schema:

- "CONFINDUSTRIA BENEVENTO" designa il Presidente;
- il Comune di Benevento designa il Vice Presidente;
- il Comune di Montesarchio designa un Consigliere;
- il Consorzio ASI di Benevento designa un Consigliere;
- l'altro consigliere sarà scelto tra i componenti della compagine consortile.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto a compensi, ma esclusivamente al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione. Nel caso di nomina dell'Amministratore Delegato il compenso sarà determinato dall'Assemblea su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art.2 - Collegio Sindacale

La designazione dell'organo di controllo (nella forma del sindaco unico e del collegio sindacale) e, se del caso, del revisore legale dei conti, spetta all'Assemblea dei soci.

La nomina ed i compensi ai componenti del Collegio Sindacale o al revisore saranno stabiliti dalla stessa Assemblea in conformità alle tariffe professionali per i dottori commercialisti che svolgono tale incarico, nella misura minima delle stesse.

Art.3 - Comitato Territoriale

Il Comitato Territoriale sarà di natura facoltativa e sarà composto da un minimo di cinque (5) ad un massimo di quindici (15) membri.

Del comitato farà parte il Presidente del Consiglio di Amministrazione che lo presiede, nonché uno dei consiglieri designati congiuntamente dal Comune di Benevento, dal Comune di Montesarchio e dal Consorzio ASI di Benevento.

I rimanenti membri saranno scelti fra gli esperti del mondo finanziario, imprenditoriale e tecnico-scientifico.

Art.4 - Obblighi particolari dei soci

I soci devono:

- a. trasmettere alla società consortile, nei tempi e con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione, i propri piani di investimento nei territori della Provincia di Benevento, aventi le caratteristiche idonee per essere ricompresi nel Patto Territoriale di cui all'art.4 dello Statuto;
- b. accettare le modifiche e gli adattamenti che non incidono sugli aspetti tecnico-economici dei propri piani di investimento, suggerite dalla società consortile per finalità di

coordinazione e/o per aderire alle esigenze manifestate dagli organi amministrativi competenti per l'istruttoria e la concessione degli interventi agevolativi previsti;

c. adempiere a tutti i propri impegni assunti con il Patto Territoriale e tenere costantemente aggiornata la società consortile circa l'avanzamento dei lavori di propria competenza, attuandone la direttiva finalizzata al coordinamento con le attività degli altri soci;

d. trasmettere alla società consortile tutti i dati e la documentazione, da questa richiesti, comprovante il permanere, in capo al socio, dei requisiti di cui all'art.6 dello statuto sociale;

e. accettare il riparto dei contributi consorziali in modo che per l'80% le spese societarie gravino sui soci beneficiari di aiuti pubblici (comunali, provinciali, regionali e comunitari) per la realizzazione degli investimenti e delle infrastrutture correlate, in proporzione all'entità da ciascuno ottenuta rispetto all'importo complessivo degli aiuti; per il restante 20% accettare che le spese societarie siano ripartite tra tutti i restanti soci in proporzione alle quote possedute, fatto uguale a cento (100) l'importo totale della loro partecipazione al capitale sociale.

Art.5 - Recesso ed esclusione del socio

E' esclusa ogni ipotesi di recesso se non con l'approvazione di tutti quanti gli altri soci consorziati, salva l'ipotesi di recesso espressamente consentita dal codice civile.

Costituiscono causa di automatica esclusione del socio la messa in liquidazione, l'apertura di una procedura concorsuale, anche stragiudiziale, di fallimento, di amministrazione controllata e straordinaria; in tali casi la decorrenza è a tutti gli effetti il giorno precedente a quello della data di deliberazione o del provvedimento.

Costituiscono, altresì, causa di esclusione il grave o il reiterato inadempimento agli obblighi particolari dei soci di cui al precedente art.4, la perdita dei requisiti di socio di cui all'art.6 dello statuto sociale ed il reiterato inadempimento nel pagamento, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, dei contributi in denaro.

Art.6 - Procedura per l'esclusione automatica del socio e relative sanzioni

L'assemblea delibera l'esclusione del socio inadempiente in caso di grave o reiterato inadempimento agli obblighi particolari dei soci, fermo in ogni caso l'obbligo di rifondere i danni alla società consortile; il socio escluso è, inoltre, obbligato, contestualmente al trasferimento della quota, a far subentrare detta società nel complesso di beni, rapporti e contratti, ivi compresi debiti e crediti nei confronti della società consortile.

Il corrispettivo, che sarà almeno pari al valore patrimoniale netto al momento della cessione, e le modalità per il tra-

sferimento saranno definiti di comune accordo tra il socio escluso e quello subentrante entro quaranta (40) giorni dalla individuazione ed ammissione alla società consortile del subentrante quale nuovo socio.

Trascorsi inutilmente i previsti quaranta (40) giorni senza che le parti siano pervenute all'accordo, il corrispettivo sarà definito da un organismo arbitrale composto da tre tecnici scelti a cura del Presidente del Tribunale territorialmente competente con riferimento al luogo di ubicazione della sede legale della società.

Art.7 - Obblighi dei soci esclusi

Il Consiglio di Amministrazione, accertato l'inadempimento, pronuncia la sospensione del diritto di voto del socio inadempiente e convoca l'Assemblea per deliberarne l'esclusione; in caso di esclusione, il Consiglio di Amministrazione determina il prezzo di trasferimento della quota e nomina il socio acquirente.

A cura degli amministratori, il provvedimento di sospensione deve essere annotato nel Registro delle Imprese e deve essere inviato al socio inadempiente, tramite posta elettronica certificata; se esso viene escluso, con lo stesso mezzo deve essergli inviata la delibera di nomina del socio acquirente, con allegata la dichiarazione scritta di quest'ultimo, indirizzata ad esso medesimo socio escluso, avente ad oggetto la richiesta di voler acquistare la quota al prezzo determinato dal Consiglio e di voler subentrare nei rapporti sociali ed acquistare i beni al corrispettivo da determinarsi come sopra. Il socio inadempiente deve provvedere a dare attuazione al trasferimento ed al subentro entro trenta (30) giorni dal ricevimento di quanto sopra o nel maggior termine eventualmente fissato dal Consiglio.

Il socio che perde uno dei requisiti prescritti dall'art.6 dello statuto sociale è dichiarato escluso dall'assemblea ed è obbligato a trasferire la propria quota ad altro soggetto giuridico indicato dal Consiglio di Amministrazione, nonché al subentro ed al trasferimento di cui al primo comma del presente articolo, fatta eccezione per l'obbligo di risarcimento del danno.

Art.8 - Effetti nelle ipotesi di recesso e di esclusione automatica del socio

Nell'ipotesi di recesso e di esclusione automatica per liquidazione volontaria del socio trova applicazione la procedura prevista dall'art.6 dei presenti patti parasociali.

Nelle altre ipotesi di esclusione automatica valgono le norme di legge.

Art.9 - Applicazioni delle sanzioni pecuniarie

Nelle ipotesi di lieve o non reiterato inadempimento degli obblighi particolari dei soci o di contenuto ritardo trenta (30) giorni nel pagamento dei contributi in denaro si applica una sanzione pecuniaria a favore della società consortile la

cui entità è demandata al precedente apprezzamento del consiglio di amministrazione e non può essere inferiore, per gli inadempimenti pecuniari, alla perdita di potere di acquisto dell'euro secondo l'indice Istat Prezzi al Consumo, oltre agli interessi legali.

Art.10 - Modifica dei presenti patti parasociali

Eventuali variazioni ai presenti patti parasociali dovranno essere deliberate dall'assemblea dei soci. In tale caso per le relative deliberazioni è necessario il voto favorevole di tanti soci tali da rappresentare almeno il 75% del capitale sociale.

Art.11 - Durata

I presenti patti parasociali avranno una durata coincidente con quella relativa alla società consortile alla quale essi afferiscono "PATTO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO Società consortile a responsabilità limitata", in sigla "PATTO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO S.c. a r.l.".

Essi sono da intendersi vincolanti anche per gli eventuali futuri nuovi soci della società consortile medesima, a cui dovranno essere resi palesi all'atto del loro subentro nella compagine sociale di quest'ultima dalla parte che effettua il trasferimento delle quote, comunque, dal Presidente della società di specie. F.to:

AMBROGIO ROMANO NOTAIO SIGILLO